

STATUTO
SCUOLA DI MUSICA "I MINIPOLIFONICI"
ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS

Per facilitare la lettura, lo Statuto è redatto utilizzando il genere maschile in forma sovraestesa, con l'intento di includere, senza alcuna discriminazione, anche il genere femminile.

Sommario

Preambolo

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

Art.2 - Attività di interesse generale

Art.3 - Finalità e attività

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

Art.5 - Associati

Art.6 - Procedura di ammissione

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Art.20 - Il Presidente e supplenti: nomina e poteri

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

Art.24 - L'organo di revisione

Art.25 - Il Collegio Docenti

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Art.28 - Risorse economiche

Art.29 - Bilancio di esercizio

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

Preambolo

L'Associazione Culturale "I Minipolifonici" è una realtà molto significativa nell'ambito della formazione musicale trentina, una realtà che si avvale di persone competenti e appassionate ed è organizzata su più sedi didattiche frequentate da circa 600 allievi, che si distribuiscono su un arco di età che parte dalla primissima infanzia fino ad arrivare all'età adulta.

La sua storia si può far risalire all'iniziativa di uno straordinario educatore e musicista, Nicola Conci, che nel 1967 dava vita ad un coro di voci bianche e poco tempo dopo ad un coro misto. Queste compagini parteciparono negli anni a manifestazioni e concorsi musicali di vario tipo e in diverse città, conquistando successi importanti; nei decenni successivi analoghi percorsi furono seguiti, ottenendo risultati lusinghieri, anche dai cori e dai complessi strumentali formati all'interno della scuola. Nell'insieme di queste partecipazioni, per ricordare le città più rappresentative, si possono citare Arezzo, Atene, Gorizia, Venezia, Riga, Berlino, Bruxelles, Aquileia.

Le fasi iniziali, centrate sull'uso della voce, impressero un carattere distintivo anche alle fasi successive, quando si sviluppò la formazione rivolta a molti strumenti musicali, formazione che doveva essere accompagnata obbligatoriamente dall'educazione corale lungo tutti gli anni dell'iter formativo.

L'attività di vera e propria scuola di musica ebbe inizio sul finire del 1981, e nel febbraio del 1982 venne costituita con atto notarile l'associazione denominata "Coro I Minipolifonici", con sede nell'abitazione del fondatore Nicola Conci, do-

ve vennero resi disponibili anche i locali per lo svolgimento delle lezioni.

Negli anni successivi, in corrispondenza del crescente numero di allievi, la scuola poté utilizzare, a partire dall'anno 1984, alcuni locali di un edificio in via Giovanelli, successivamente due piani in una palazzina di piazza Garzetti e, dall'anno 2008, l'edificio di via Piave, interamente disponibile dall'anno 2014 dopo importanti lavori di ristrutturazione.

Accanto alle sistemazioni logistiche, si devono ricordare altre tappe che segnarono la crescita e il consolidamento della scuola dei Minipolifonici come dell'intero sistema delle scuole musicali trentine.

Per quanto riguarda i Minipolifonici, va menzionata la revisione dello statuto del 2005, che permise anche l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, concessa dalla Provincia. Nei riguardi invece dell'intero sistema, ebbero notevole importanza da un lato la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, attraverso il contratto collettivo del 1997, modificato sostanzialmente nel 2015, dall'altro la normativa dettata dalle leggi provinciali n. 12 del 1987 e n. 15 del 2007. In sintesi, questa nuova normativa, proponendosi di riordinare e strutturare il sistema delle scuole musicali, istituisce il registro provinciale delle scuole e precisa i requisiti per accedervi, definisce gli orientamenti didattici da seguire, regola i criteri e le modalità per la concessione dei contributi provinciali. Con la contrattazione collettiva e con le nuove leggi provinciali le scuole musicali ottengono un quadro di relativa stabilità.

Ogni scuola per la copertura delle spese si avvale dei suddetti contributi provinciali, delle quote di frequenza e di altre sovvenzioni; nel caso dei Minipolifonici, da ricordare quelle dei Comuni di Trento e Besenello.

Nella sua storia più che quarantennale, la scuola dei Minipolifonici ha visto passare dalle sue aule migliaia fra bambine e bambini, ragazze e ragazzi e alcune centinaia di persone attraverso le molteplici attività corali e i corsi musicali rivolti agli adulti.

Con lo statuto attuale l'Associazione intende essere riconosciuta come ente del terzo settore, quel grande mondo di soggetti che operano in un ambito e con logiche che si situano tra lo Stato da una parte e il mercato dall'altra. E così essa acquisisce un ulteriore fattore di stabilità ed insieme si carica di un rinnovato spirito di responsabilità sociale. Tale ispirazione, del resto, non è mai venuta meno nel corso della sua lunga storia, che ha visto l'Associazione, con i suoi cori e i suoi complessi strumentali, molto presente sul territorio, dagli interventi nei reparti pediatrici dell'ospedale, all'animazione a favore di associazioni, case di riposo, hospice, consigli circoscrizionali e in altre particolari

occasioni nelle piazze e nelle strade della città.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

L'Associazione riconosciuta denominata

**Scuola di Musica "I Minipolifonici" Associazione Culturale
ETS,**

è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017 ("Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento (TN), **all'indirizzo indicato nell'atto di adozione del presente statuto o in quello successivamente modificato.**

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione Ente del Terzo Settore, o la sigla "ETS", sarà utilizzata a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art.2 - Attività di interesse generale

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 comma 1 lett. d, i, e l:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-

tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. 1).

Art.3 - Finalità e attività

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- la diffusione della cultura musicale ad ogni livello e in ogni ambiente, scolastico ed extrascolastico;
- la valorizzazione sul piano culturale del canto corale nelle sue più svariate accezioni;
- l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed Associazioni, e la realizzazione di interscambi culturali tra diverse realtà in ogni parte del mondo;
- la promozione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
- la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione culturale, allargando gli orizzonti didattici degli educatori affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.

Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare e gestire attività di tipo didattico e formativo, in forma di scuola di musica, nonché promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento;
- b) progettare, erogare e monitorare corsi di formazione attinenti alle professioni del mondo dello spettacolo e della cultura in generale, e della musica in particolare;
- c) facilitare e promuovere l'ingresso nel mondo delle professioni artistiche dei propri allievi;
- d) svolgere attività corali, organizzando al suo interno corsi con caratteristiche differenziate, partecipando a concorsi, manifestazioni, rassegne, concerti, anche in concorso con altre Associazioni, enti ed istituzioni;
- e) organizzare e gestire corsi di musicoterapia;
- f) promuovere, organizzare e gestire, anche in forma stabile e ricorrente, concorsi, manifestazioni, e iniziative volte alla divulgazione della cultura musicale; svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste, giornali, materiale fonografico, informatico e audiovisivo;
- g) svolgere attività ricreative di supporto al proprio interno, organizzando circoli, gite sociali, attività sportive e quant'altro cooperi al mantenimento dello spirito sociale, con particolare riferimento all'educazione ed alle qualità morali degli associati più giovani;
- h) associarsi con altri organismi aventi analoghe finalità, in qualità di socio ordinario o mediante la costituzione o la

partecipazione a federazioni, consorzi, comitati e per scopi o oggetti limitati e definiti, a condizione o meno di reciprocità.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, purché non abbiano rapporti continuativi di natura economica con l'Associazione stessa.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo (fermo restando in ogni caso il diritto al recesso), purché l'associato sia in regola con il versamento della quota associativa.

Art.6 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'interessato presen-

ta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo o il Direttore, all'uopo delegato, delibera il rigetto o l'ammissione, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo o il suo delegato deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Decorso 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda la stessa si considera comunque accolta per silenzio-assenso.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, o PEC, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere firmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale, sottoscrivendo la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri di cui all'art. 26. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota as-

sociativa annuale.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto. Il vincolo associativo decorre dall'iscrizione nel libro degli associati.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione rilevanti danni materiali o morali.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'eventuale Organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea, o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Sono ammesse come massimo tre deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, o email, o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da altro associato vota-

to in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o

scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate.

Il numero di consiglieri può essere di 5 (cinque), 7 (sette) o 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Possono far parte del Consiglio Direttivo le persone fisiche che non abbiano e non rappresentino rapporti continuativi di natura economica con l'Associazione stessa.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibi-

li.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera, o email, o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore e il rappresentante del Collegio Docenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) nominare, all'interno dei suoi componenti e revocare il Presidente dell'Associazione;
- b) nominare, all'interno dei suoi componenti e revocare il

Vicepresidente dell'Associazione;

c) nominare il Direttore, definendone compiti e deleghe;

d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;

e) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;

l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

o) curare la tenuta dei libri sociali e contabili dell'Associazione;

p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associa-

zione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, comma 3 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, l'Assemblea ordinaria, alla prima riunione utile, provvederà alla loro sostituzione. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o, in subordine, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente, o il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: nomina e poteri

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire esplicita delega ad altro consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e all'organo di controllo;

b) revoca del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei suoi componenti con esclusione del voto del Presiden-

te, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutarî, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, comma 3, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Nei casi previsti per legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno è nominato l'organo di controllo formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, che ne determina anche il compenso.

Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà

atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo settore e qualora l'Assemblea lo disponga, l'organo di controllo se composto da un revisore iscritto al registro dei revisori legali dei conti può esercitare anche la revisione legale.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora necessario o se l'assemblea lo ritenga opportuno, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Il Collegio Docenti

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative di cui all'art. 3, l'Associazione si avvale di docenti qualificati e del Direttore, i quali compongono il Collegio Docenti.

Il Collegio Docenti:

a) si riunisce su convocazione del Direttore ed è presieduto dallo stesso o dal Vicedirettore, se nominato;

b) organizza l'attività didattica e le eventuali altre iniziative connesse, in linea con le indicazioni del Consiglio Direttivo;

c) può formulare proposte attinenti all'attività didattica e

artistica;

d) nomina tra i propri componenti un proprio rappresentante il quale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tale rappresentante resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;

- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la convocazione potrà essere effettuata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Trento (TN), 27 (ventisette) novembre 2025 (duemilaventicin-

que).

F.to Valeria Bolognani

F.to Marco Dolzani (L.S.)